



ORDINANZA N. 14/2014

Garlate, 22/08/2014 N. Prot 0006610/GC

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE, EX ART. 191 D.LGS. N. 152/2006. BRUCIATURA MATERIALE AGRICOLO DERIVANTE DA SFALCI, POTATURE O RIPULITURE IN LOCO IL SINDACO

Nella sua qualità di Autorità locale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza;

Preso atto della sostanziale differenza tra le attività di gestione dei rifiuti dalle consuetudinarie pratiche agricole di gestione sul luogo di produzione di piccoli quantitativi di scarti vegetali mediante bruciatura in loco;

Considerato che la bruciatura dei residui vegetali è pratica tradizionale volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici;

Considerato che la bruciatura ha anche lo scopo ed il vantaggio di determinare un controllo indiretto delle malattie delle piante, riducendo o eliminando addirittura i trattamenti chimici.

Considerato che si ha la necessità di poter acconsentire ai proprietari dei fondi, che effettuano operazioni di potatura, sfalci o ripuliture in loco, non a carattere professionale, la combustione in loco del materiale agricolo e forestale derivante da tale attività;

Richiamata la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992;

Richiamata la Legge Regionale Lombardia nr. 24/2006;

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale Lombardia nr. 08/007635 dell'11 luglio 2008;

Richiamato il Decreto Legislativo nr. 152 del 3 aprile 2006 ed in particolare l'art. 166/comma 4 bis e l'art. 256-bis comma 6;

Richiamato il D.L. 24 giugno 2014 nr. 91 (disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale);

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs nr. 267 del 18 agosto 2000;

Visto l'art. 38 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 30/11/2009;

Vista la Legge nr. 689/1981;

Visto il vigente Regolamento Comunale d'Igiene, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 10/12/1990;

Richiamato il Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 30/11/2009;

Ritenuto di dover adottare, ai sensi delle leggi vigenti in materia, opportuni provvedimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

ORDINA

E' consentito di bruciare il materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture.

La combustione dovrà avvenire in piccoli cumuli e comunque in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro (pari a tre metri cubi per ettaro), dalle ore 7.00 alle ore 9.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 in vigenza di ora legale, dalle ore 12.00 alle ore 14.00 con l'ora solare.

Gli scarti vegetali dovranno essere lasciati sul posto per un primo processo di appassimento per facilitarne la combustione ed evitare l'emissione di grandi quantità di fumo.

La bruciatura, è consentita in tutto il territorio comunale di Garlate, ma non potrà creare disagio e disturbo alle persone, mentre potrà essere effettuata sul luogo di produzione, a una adeguata distanza da edifici di altre persone, dalla sede stradale ed i cumuli dei residui dovranno essere posti al centro di uno spazio di sicurezza, tenuto libero da altri residui che potrebbero incendiarsi.

La bruciatura non sarà consentita all'interno dei boschi o a una distanza di almeno 50 ml. dagli stessi, è comunque vietata in condizioni meteorologiche avverse dovute alla siccità o nelle giornate ventose.

E' assolutamente vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali.

E' vietata la combustione di residui vegetali agricoli e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione.

DISPONE Altresì

Che dovrà essere data comunicazione al Corpo Forestale dello Stato ed al Comune indicando il giorno ed il luogo in cui si effettuerà la bruciatura, lasciando un recapito telefonico del richiedente, e dichiarando la conformità delle azioni del richiedente alla presente ordinanza, oltre l'assunzione di responsabilità per ogni conseguenza potesse derivarne.

Che durante tutte le fasi di bruciatura e fino all'avvenuto spegnimento, sia assicurata una costante vigilanza da parte del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia incaricata dal medesimo.

RENDE NOTO

Che a norma dell'art. 8 della L. 7 agosto 1990 nr. 241 e s.m.i., il Responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente Ordinanza è il Comandante Intercomunale Polizia Locale dei Comuni di Garlate e Galbiate –Responsabile dell'Area Polizia Locale e Sicurezza Commissario Danilo Emilio Bois.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza a:

- Comando Stazione Carabinieri di Olginate;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- Corpo Forestale dello Stato di Lecco;
- Comando Intercomunale Polizia Locale Comuni di Garlate e Galbiate;
- Ufficio Tecnico comunale;

Che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio on-line comunale.

AVVERTE

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere ai sensi della L. 06 dicembre 1971 nr. 1034, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Lombardia ovvero ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 nr. 1199;

Che le violazioni alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Urbana con una sanzione da Euro 100,00 ad Euro 500,00, pagamento in misura ridotta: 60%

IL SINDACO
F.to (Arch. Giuseppe Conti)